

FOGLIO INFORMATIVO PEGNO

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni e delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti" del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: Banca del Ceresio SA (di seguito la "Banca")

Numero d'ordine al Registro di Commercio del cantone Ticino (Svizzera): CHE-102.245.636

Sede Legale: Via della Posta 7, CH 6901, Lugano, Svizzera

Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Sistema svizzero di garanzia dei depositi (esisuisse)

Sito internet: www.ceresioinvestors.com

Recapiti telefonici della Banca: +41 (0)91 923 84 22

Indirizzo di posta elettronica: info.bdc@ceresioinvestors.com

Capitale Sociale: CHF 40'000'000. -

La Banca è stata autorizzata dalla Banca d'Italia alla prestazione dei propri servizi bancari in Italia in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 16, co. 4, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), con delibera 156/2024 del 7 maggio 2024.

CHE COS'È IL PEGNO

Il pegno è un contratto che prevede la consegna di un bene mobile o immobile da parte del debitore al creditore, come garanzia per il pagamento di un debito.

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Con questa garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili o crediti – il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura alla Banca (il creditore) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. In particolare, il pegno può avere ad oggetto:

- titoli o strumenti finanziari (azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali);
- denaro;
- il valore degli strumenti finanziari dematerializzati presenti in un determinato deposito/conto titoli di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario o nell'ambito di un servizio di gestione; il pegno di valore presuppone la clausola di rotatività, che consente la sostituzione degli strumenti finanziari presenti sul conto con altri, sempre fino al limite del valore inizialmente stabilito;
- crediti che possono derivare anche da investimenti fiduciari, e quote di fondi comuni di investimento quando le quote del fondo saranno depositate presso la banca depositaria in un certificato cumulativo.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono i crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento ("Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e D.Lgs. n. 58/1998).

PRINCIPALI RISCHI

In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno la Banca può escutere la garanzia e, quindi, per esempio, far vendere, con il preavviso pattuito, il bene oggetto del pegno con soddisfazione sul ricavato della vendita fino alla concorrenza del proprio credito, o riscuotere il credito, ritenendo il denaro ricevuto nella misura sufficiente a soddisfare il proprio credito nei confronti del Costituente, restituendo il residuo al Costituente.

Quando un portafoglio è finanziato in tutto o in parte grazie a un credito lombard, si devono prendere in considerazione inoltre i seguenti rischi, sopportati personalmente e direttamente dal Costituente, che possono condurre a delle perdite finanziarie:

- **Rischi connessi all'effetto leva.** L'utilizzo di un credito lombard per finanziare investimenti cambia le caratteristiche di rischio/rendimento del portafoglio. La presenza del credito (c.d. effetto leva) si traduce non solo in maggiori opportunità di profitto ma anche in maggiori rischi di perdita. In particolare, in situazioni di mercato estreme, il Cliente può conseguire una perdita totale del patrimonio investito in aggiunta agli obblighi di rimborso del credito e degli interessi pattuiti.
- **Rischi connessi alla perdita di valore del pegno.** Se il valore del pegno a copertura del credito scende al di sotto di un certo limite, la Banca può richiedere al Cliente di versare immediatamente ulteriori garanzie (c.d. margin call) o di rimborsare in parte o tutto il credito. Se queste richieste non sono rispettate, il pegno fornito può essere realizzato immediatamente dalla Banca. Questo può avvenire in un momento sfavorevole per il Cliente, comportando rischi di perdita e di liquidità per il Cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AL PEGNO

Prospetto delle principali condizioni

Commissioni per acquisizione garanzia	Nessuna
Imposta di bollo: - Canton Ticino - Italia	CHF 10.- o equivalente in divisa del conto Nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente
Spese per comunicazioni agli emittenti	Gratuito

RECESSO DALL'ATTO DI PEGNO

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del Cliente/Costituente.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo all'Ufficio legale della Banca mediante lettera da inviarsi all'indirizzo Via della Posta 7, 6901 Lugano, o in via informativa all'indirizzo e-mail legale.bdc@ceresioinvestors.com, o all'indirizzo PEC della Banca bancadelceresio@lagalmail.it o sempre per iscritto mediante consegna dello stesso all'indirizzo della Banca. L'Ufficio legale riscontra la richiesta del Cliente: (i) entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo se il reclamo è relativo ai servizi bancari; (ii) entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni lavorativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo relativo ai servizi di pagamento e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il Cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo relativo ai servizi di pagamento.

Il Cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso al reclamo (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) ha la facoltà di risolvere in via stragiudiziale la controversia adendo o l'Arbitro Bancario Finanziario oppure l'Ombudsman delle banche svizzere. La decisione dell'Arbitro o dell'Ombudsman non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Per risolvere in via stragiudiziale le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari in Italia, il Cliente può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario conformemente alle disposizioni italiane sulla trasparenza bancaria in relazione a tale autorità e secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso la Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

OMBUDSMAN DELLE BANCHE SVIZZERE

Per risolvere in via stragiudiziale le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente può altresì ricorrere all'Ombudsman delle Banche Svizzere conformemente alle disposizioni svizzere in merito.

L'Ombudsman delle banche svizzere è un ente di informazione e di mediazione neutrale e gratuito. Si occupa di reclami presentati da parte di clienti contro una banca con sede in Svizzera. L'Ombudsman può informare in modo competente e fungere da mediatore indipendente.

L'Ombudsman non è un tribunale statale, ma promuove la discussione tra le parti e sottopone alle parti contendenti una soluzione di trattativa. Tale soluzione non è vincolante, le parti possono decidere liberamente se accettare la proposta o intraprendere altri passi come, per esempio, adire le vie legali. L'Ombudsman tratta le richieste con discrezione. Contatta la Banca unicamente con l'accordo del Cliente. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.bankingombudsman.ch/it.

Recapiti**Ombudsman delle banche svizzere**

Bahnhofplatz 9

Casella postale 1818

CH-8021 Zurigo

Telefono (ore 08.30-11.30):

+41 43 266 14 14 Tedesco/Inglese

+41 21 311 29 83 Francese/Italiano

GLOSSARIO

Gestione Accentrata	Modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, etc.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.